

REQUISITI PSICO-FISICI

DISPOSIZIONI MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE CRI

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle disposizioni del presente allegato, i conducenti sono classificati in tre gruppi:

- Gruppo 1: per le abilitazioni CRI di tipo 1, 2 e 3
- Gruppo 2: per le abilitazioni CRI di tipo 4, 8 e 9
- Gruppo 3: per le abilitazioni CRI di tipo 5, 5b, 6, 7

2. ESAMI MEDICI

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che sono prescritti dal Testo Unico.

I candidati dei Gruppi 2 e 3, devono essere sempre sottoposti a un esame medico più approfondito se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

3. REQUISITI VISIVI

Il candidato alla patente di guida CRI dovrà sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore CRI. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da una autorità medica competente ai sensi dell'articolo 55 comma 4 del Testo Unico. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potrà essere rilasciata o rinnovata con una durata limitata e con obbligo di sottoporsi ad esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

La patente di guida CRI non può essere rilasciata o confermata se l'interessato è colpito da un'affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Devono, inoltre, essere presenti i seguenti requisiti visivi:

Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
<p>Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.</p> <p>La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole.</p> <p>Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monocolare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.</p>	<p>Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale.</p> <p>Non è ammesso il rilascio o la conferma di validità candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia.</p>	<p>Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano.</p> <p>Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata.</p> <p>La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.</p>

4. REQUISITI UDITIVI

Il candidato alla patente di guida CRI dovrà sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua capacità uditiva con la guida dei veicoli a motore CRI. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare sulla capacità uditiva di conversazione.

Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da una autorità medica competente ai sensi dell'articolo 55 comma 4 del Testo Unico. Qualora si scopra o si accerti una malattia dell'udito progressiva, la patente potrà essere rilasciata o rinnovata con una durata limitata e con obbligo di sottoporsi ad esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico CRI abilitato o al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice.

La patente di guida CRI non può essere rilasciata o confermata per le Patenti CRI di Tipo 5 e 5b e comunque se l'interessato è colpito da un'affezione dell'udito tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Devono, inoltre, essere presenti i seguenti requisiti uditivi:

<p>Gruppo 1 e 2 <u>Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli del Tipo 1, 2, 3 e 4 occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.re in data non anteriore a tre mesi</u></p> <p><u>La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico preposto all'accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità.</u></p>	<p>Gruppi 3 <u>La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente, con parere dell'autorità medica competente: l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.</u></p> <p><u>Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli del Tipo 6 e 7 occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.</u></p> <p><u>La patente di guida NON deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente, per il conseguimento o il rinnovo della Patente CRI di Tipo 5 e 5b (veicoli in emergenza).</u></p>
---	--

5. PATOLOGIE CHE NON CONSENTONO IL RILASCIO O LA CONFERMA DELLA PATENTE

Le seguenti patologie impediscono il rilascio della patente CRI e la sua conferma di validità.

5.1 MINORAZIONI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore. In particolare:

<p>Gruppo 1 La patente di guida, con eventuale prescrizione di condizioni restrittive per quanto riguarda tipi di veicoli e loro cilindrata, può essere rilasciata, previo esame approfondito di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica di funzionalità; deve essere completato con l'indicazione della necessità o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa. La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata solo quando la minorazione si sia stabilizzata La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.. In nessun caso la patente di guida CRI non può essere rilasciata o confermata se la minorazione richiede un adattamento del veicolo che abilita a condurre.</p>	<p>Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore anche se la loro pericolosità per la guida di un veicolo può essere limitata o corretta con l'ausilio di protesi o analoghi dispositivi.</p>
---	---

5.2. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolari, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale. In particolare:

<p>Gruppo 1 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sarà valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.</p>	<p>Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se l'interessato presenta affezioni che possono provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, anche corrette o limitate con idonee terapie farmacologiche o con protesi di qualsiasi tipo.</p>
--	--

5.3. DIABETE MELLITO

<p>Gruppo 1 <u>La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.</u></p>	<p>Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito <u>che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico specialista autorizzato e con controllo medico regolare.</u></p>
--	--

5.4. MALATTIE NEUROLOGICHE

<p>Gruppo 1 Il candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, può ottenere il rilascio o la conferma della patente CRI solo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere favorevole di un medico autorizzato. L'esame effettuato da un'autorità medica competente deve prevedere un controllo medico regolare e periodico. A tal fine i disturbi neurologici dovuti ad affezioni ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico con sintomi motori sensitivi sensoriali tropici che perturbano l'equilibrio e il coordinamento saranno considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. In rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza che possono costituire un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore devono essere valutate attentamente dall'autorità sanitaria che deve, in particolare, giudicare circa la natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.</p>	<p>Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave e, in particolare, quando è presente, anche in fase iniziale per le patologie evolutive, disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento La patente di guida non deve essere mai né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o può presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.</p>
---	--

5.5 TURBE PSICHICHE

<p>Gruppo 1 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici; - colpito da ritardo mentale grave; - colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità <p>salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare</p>	<p>Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - turbe psichiche congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici; - ritardo mentale; - turbe del comportamento della senescenza - turbe della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità
--	---

5.6 ABUSO DI ALCOL

Il consumo di alcol costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, deve essere oggetto di una grande vigilanza sul piano medico.

<p>Gruppo 1 La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcol o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcol. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell'alcol, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.</p>	<p>Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi sistematicamente nel consumo di alcol o che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcol.</p>
--	--

5.7 ABUSO O DIPENDENZA DA DROGHE E MEDICINALI

La patente di guida CRI non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che:

- si trovi in stato di dipendenza nei confronti di droghe o sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso.
- consumi regolarmente droghe o sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

5.8 AFFEZIONI RENALI

<p>Gruppo 1 La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.</p>	<p>Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile. In caso di insufficienza renale non irreversibile la patente può essere rilasciata o rinnovata solo <u>dalla Commissione Medica Locale</u>, solo in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato della Struttura Sanitaria specializzata che ha eseguito il trapianto o l'innesto, che attesti la formale e sostanziale "rimozione della potenziale incidenza sull'idoneità alla guida". e controllo medico regolare.</p>
--	---

5.9 TRAPIANTI DI ORGANI O INNESTI ARTIFIALI

<p>Gruppo 1 La patente di guida <u>può</u> essere rilasciata o rinnovata, dal medico competente, al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente una potenziale incidenza sull'idoneità alla guida, previo acquisizione preventiva di parere documentato dichiarazione rilasciata dal Medico autorizzato della Struttura Sanitaria specializzata che ha eseguito il trapianto o l'innesto, che attesti la formale e sostanziale "rimozione della potenziale incidenza sull'idoneità alla guida", e controllo medico regolare.</p>	<p>Gruppi 2 e 3 La patente di guida <u>non può</u> essere né rilasciata né rinnovata, dal medico competente, al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente una potenziale incidenza sull'idoneità alla guida. La patente di guida <u>può</u> essere rilasciata e rinnovata, <u>solo dalla Commissione Medica Locale</u>, al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente una potenziale incidenza sull'idoneità alla guida solo previo acquisizione preventiva di una ampia e documentata dichiarazione rilasciata dal Medico autorizzato della Struttura Sanitaria specializzata che ha eseguito il trapianto o l'innesto, che attesti la formale e sostanziale "rimozione della potenziale incidenza sull'idoneità alla guida".</p>
---	---

6. ALTRE PATOLOGIE

In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.

7. SICUREZZA PREVENTIVA

Il medico incaricato dell'accertamento sulla idoneità al rilascio o al rinnovo della patente di guida, all'insorgenza di dubbi sulla idoneità del candidato o conducente, può richiedere che lo stesso sia sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica Locale.

8. OBBLIGHI DEL CANDIDATO O CONDUCENTE DURANTE L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Il candidato o conducente è tenuto, a sua esclusiva responsabilità, a riferire al medico incaricato dell'accertamento sulla idoneità al rilascio o al rinnovo della patente di guida, sulla propria situazione anamnestica e su eventuali patologie non riscontrabili ad un semplice esame obiettivo, con onestà morale. Eventuali accertamenti su patologie preesistenti non dichiarate, produrrà la revoca immediata della patente di guida.